

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1432**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, FOSCHI, BALESTRACCI, LUSSIGNOLI,
ZOLLA, CASATI, BROCCA***Presentata il 15 marzo 1984*

Concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Stato con la legge 27 aprile 1981, n. 190 erogò « contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ».

In quell'occasione fu approvato all'unanimità un ordine del giorno della Commissione interni della Camera, accettato dal Governo, con il quale si impegnava l'esecutivo a promuovere una normativa organica che garantisse criteri oggettivi e controlli per l'assegnazione dei contributi negli anni successivi.

Due anni dopo, con la legge 13 marzo 1983, n. 196, si è proceduto invece ad un semplice rifinanziamento della legge n. 190 del 1981, salvo poche modifiche, relative

all'inclusione di qualche nuova associazione, e il Governo non è stato in grado di fornire il rendiconto dei contributi precedentemente assegnati che pure, a norma dell'articolo 4 della citata legge numero 190 del 1981, avrebbero dovuto essere stati prodotti e pubblicati.

Con il 31 dicembre 1983 sono scaduti ed esauriti i contributi concessi con la « legge di rifinanziamento » ed è quindi necessario che, per carenza di norme, non si ripeta una soluzione di carattere urgente che provocherebbe proteste per ingiustificate esclusioni, per incomprensibili privilegi e per la mancanza di chiarezza e di serietà procedurale e amministrativa. Occorre evitare che il contributo del-

lo Stato a favore delle associazioni per le attività di promozione sociale assuma definitivamente il carattere di una spesa storica in una prospettiva corporativa e clientelare, ciò che è incompatibile con una corretta distribuzione del danaro pubblico, tanto più in un periodo di crisi finanziaria ed economica.

Il citato ordine del giorno della Camera (Commissione interni del 1° aprile 1981) impegnava il Governo:

« A predisporre per gli anni successivi al 1981, e comunque entro il 31 luglio 1981, un disegno di legge che definisca i criteri di carattere generale cui attenersi per la concessione di contributi ad enti ed associazioni private. Tali criteri debbono riguardare:

a) la determinazione di una quota fissa a tutte le associazioni;

b) la determinazione di una quota in relazione al numero dei soci iscritti ad ogni associazione, e sedi provinciali e regionali, oltre quella generale;

c) la regolarità della loro costituzione e legittimità degli organi sociali ed amministrativi in carica;

d) la presentazione di una copia dei bilanci e consuntivi 1980-1981, approvati dalle assemblee dei soci, dai quali risultino le spese effettivamente impegnate per attività di tutela, di rappresentanza e di patronato;

e) la presentazione di una relazione sui programmi preventivi di promozione sociale, culturale e legislativa per gli anni 1980-1981 e seguenti;

f) la presentazione di una relazione annuale di rendiconto amministrativa delle somme ricevute dallo Stato ed una re-

lazione sull'attività svolta e l'aggiornamento della documentazione annuale;

g) la previsione di una precisa data entro cui le associazioni ed enti debbono presentare le documentazioni ai fini dell'eventuale contributo.

Il disegno di legge dovrà prevedere che l'entità dei contributi sia tale da consentire l'eventuale recupero, in favore delle associazioni escluse dai contributi della presente legge e dovrà prevedere inoltre l'obbligo da parte degli enti e delle associazioni beneficiarie di fornire tutte le informazioni necessarie circa le attività statutariamente e concretamente perseguite e svolte ».

Oltre a definire gli aspetti tecnici e amministrativi per la concessione dei contributi alle associazioni, la presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere l'emancipazione e la integrazione sociale di gruppi di cittadini che versano in situazioni di bisogno e di difficoltà, favorendo la loro partecipazione alla vita sociale e culturale del paese, sia mediante la lotta contro ogni forma di esclusione e di emarginazione, sia mediante l'affermazione dei principi e dei diritti del nostro ordinamento costituzionale.

Il provvedimento che proponiamo consentirà inoltre di definire una classificazione nazionale delle attività associative, delle diverse modalità con le quali si esplicano e di avviare un processo unitario di armonizzazione e di correttezza di rapporto fra pubblico e privato, tra istituzioni e movimenti spontanei, presupposto della programmazione e dell'adeguamento dei servizi sociali e della positiva evoluzione culturale degli atteggiamenti e dei comportamenti nei confronti di ogni forma di *handicaps*, di devianza e di marginalità sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Lo Stato concede contributi per la promozione sociale e legislativa e per la tutela degli associati alle persone giuridiche privatizzate, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Per il medesimo scopo e al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, vengono altresì concessi contributi da parte dello Stato anche ad altre associazioni nazionali che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di *deficit* fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale e propongano particolari esigenze di rappresentanza.

Gli enti e le associazioni nazionali che usufruiscono del contributo di cui alla presente legge sono tenuti ad utilizzarlo per i fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

(Requisiti delle associazioni).

Per avere titolo alla concessione del contributo le associazioni e gli enti devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno sette regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

ART. 3.

(Procedura per la richiesta di contributo).

Le domande di contributo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale e i relativi impegni finanziari.

Entro il medesimo termine devono essere inoltre presentati:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risulti anche la documentazione comprovante l'utilizzo di eventuali finanziamenti ricevuti dallo Stato, regolarmente approvato dagli organi statutari;

d) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo.

ART. 4.

(Criteri di ripartizione dei contributi).

Per la ripartizione del fondo globale alle associazioni e agli enti di cui alla

presente legge, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota del 40 per cento in misura uguale per tutte le associazioni ammesse;

b) una quota del 30 per cento in proporzione al numero degli associati;

c) una quota del 30 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Rendiconti).

Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impiego del contributo assegnato.

Il Governo è delegato ad emanare norme regolamentari che definiscano le modalità, i contenuti ed i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Assegnazione dei contributi).

Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti richiesti, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascuna associazione.

Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce « Contributi alle associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promozione sociale ».

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di competenza, si determina l'ammontare complessivo dei contributi di cui alla presente legge incrementando del tasso di inflazione programmato lo stanziamento previsto per l'anno precedente.